

**12 Febbraio 2026 - 14:48** di Redazione Jamma

---

Fino a poche settimane fa, la partita sulla stabilizzazione dei **club di giochi parigini** sembrava ormai avviata verso la conclusione, dopo un lungo periodo di proroghe e incertezze. L'articolo 19 bis del progetto di legge finanziaria per il 2026 era stato approvato da entrambe le Camere, e il quadro giuridico appariva, per usare un'espressione ricorrente negli ambienti di settore, "finalmente concreta". Restava un passaggio obbligato, certo non meramente formale: il vaglio del Consiglio costituzionale.

Oggi quel passaggio è diventato il vero snodo politico e giuridico della vicenda. Il 5 febbraio 2026 è stata depositata al Consiglio costituzionale una saisine, ovvero un atto formale con cui dei deputati (o il Primo Ministro, o altri soggetti legittimati) chiedono al Consiglio costituzionale di esaminare una legge prima che venga promulgata. Tra le disposizioni contestate, include proprio l'articolo 19 bis. Si tratta della norma destinata a chiudere l'esperimento avviato nel 2017 e a trasformarlo in un regime stabile. La legittimazione dei club non è dunque "cancellata", ma si trova improvvisamente sospesa, appesa a una decisione che non ha nulla di automatico.

La questione è rilevante non solo per la capitale francese, ma per tutto il settore del gioco. I club di giochi parigini, nati come soluzione transitoria per sostituire un modello precedente giudicato non più sostenibile, rappresentano ormai un tassello strutturale dell'offerta regolata nella città. La loro sopravvivenza, però, è stata fin dall'inizio legata a un meccanismo sperimentale con scadenza. L'articolo 19 bis avrebbe dovuto mettere fine a questa precarietà. Ora, paradossalmente, la norma che intendeva stabilizzare il sistema rischia di diventare il punto più fragile dell'intera legge finanziaria.

La contestazione si sviluppa su due fronti distinti, entrambi potenzialmente incisivi. Da una parte c'è un profilo tecnico, tipico della giurisprudenza costituzionale francese in materia di leggi di bilancio. Dall'altra c'è un profilo procedurale, legato alla qualità del dibattito parlamentare e alla trasparenza del processo legislativo.

Il primo fronte è quello del cosiddetto "cavalier budgétaire", il cavaliere di bilancio. In sintesi, i deputati ricorrenti, tra cui il Primo ministro, sostengono che l'articolo 19 bis non avrebbe titolo per essere inserito in una legge finanziaria, perché non riguarda né le risorse dello Stato né la struttura dell'imposizione, né il gettito immediato del 2026. L'argomento è formulato in modo molto diretto: l'esperimento,

## **Francia: in stand by la regolamentazione sui club dei giochi parigini, la legge di Bilancio all'esame della Corte Costituzionale**

infatti, è destinato a concludersi nel 2028 e la sua stabilizzazione non avrebbe effetti sulle finanze pubbliche dell'anno di riferimento della legge. Ne deriverebbe che la disposizione non sarebbe una norma fiscale in senso proprio, ma una misura di regolazione economica. In altre parole, non un articolo di bilancio, ma un intervento di politica industriale e amministrativa inserito nel contenitore sbagliato.

Per gli operatori, questo è un punto tutt'altro che teorico. Il Consiglio costituzionale francese, in più occasioni, ha censurato articoli "estranei" alla legge finanziaria, proprio per difendere la coerenza del testo e impedire che il bilancio venga utilizzato come veicolo omnibus per far passare riforme che dovrebbero seguire un iter diverso. Se la censura dovesse colpire l'articolo 19 bis, l'effetto sarebbe immediato: la stabilizzazione dei club non entrerebbe in vigore e la questione tornerebbe sul tavolo legislativo, con tempi e incertezze difficilmente compatibili con la gestione operativa di strutture già attive.

Il secondo fronte è ancora più sensibile perché riguarda la regolarità e la "sincerità" del procedimento parlamentare. I ricorrenti denunciano che l'uso del 49.3 in seconda lettura e in lettura definitiva avrebbe impedito un dibattito effettivo, privando l'Assemblea nazionale della possibilità di discutere in modo completo e informato. È un'accusa che va oltre la critica politica: in Francia, la nozione di "débat sincère" è un parametro che, in determinate circostanze, può assumere rilievo costituzionale.

Ma c'è un elemento ulteriore che rende questa contestazione particolarmente delicata. La legge del 2017 che aveva istituito l'esperimento prevedeva un obbligo preciso: otto mesi prima della scadenza dell'esperimento, il Governo avrebbe dovuto trasmettere al Parlamento un rapporto di valutazione. Questo rapporto, secondo i ricorrenti, non è mai stato prodotto. La conseguenza è che la norma che intende stabilizzare il regime sarebbe stata adottata senza il presupposto conoscitivo che la stessa legge sperimentale aveva imposto. In sostanza, si sarebbe trasformato un esperimento in un sistema permanente senza una valutazione ufficiale dei risultati, delle criticità e degli impatti.

In questa prospettiva, i deputati richiamano due principi cardine del diritto costituzionale francese: l'intelligibilità e la chiarezza della legge, oltre alla sincerità del dibattito parlamentare. Il messaggio è semplice: non si può stabilizzare un dispositivo nato come temporaneo senza rispettare le condizioni che la legge stessa aveva previsto per valutarlo.

## **Francia: in stand by la regolamentazione sui club dei giochi parigini, la legge di Bilancio all'esame della Corte Costituzionale**

Il punto, per chi opera nel settore del gioco, è che la posta in gioco non riguarda solo un articolo, ma un modello. I club parigini sono una formula specifica, diversa dai casinò tradizionali e diversa anche dal mercato online. Si tratta di un segmento regolato, localizzato, con forti ricadute su occupazione, indotto, controllo del territorio e presidio della legalità. La loro precarietà giuridica, negli ultimi anni, è stata un elemento di instabilità per gli investimenti e per la programmazione aziendale. L'articolo 19 bis era stato letto come il passaggio decisivo per superare questa fase.

Ora, invece, la stabilizzazione torna a dipendere da una decisione del Consiglio costituzionale che potrebbe, in astratto, confermare la norma o censurarla integralmente. E non va sottovalutato che, in caso di censura, il problema non sarebbe soltanto politico, ma operativo: senza una norma che renda permanente il regime, il sistema rimarrebbe legato alla scadenza dell'esperimento, riaprendo l'incertezza sul futuro.

Il paradosso è evidente. Da un lato, il governo francese ha scelto una linea di regolazione che punta a mantenere il gioco in un perimetro controllato, con operatori identificabili e vigilanza rafforzata. Dall'altro, la fragilità procedurale e la collocazione legislativa della norma rischiano di mettere in discussione proprio quel perimetro.

In definitiva, la *saisine* del 5 febbraio 2026 ha trasformato una vicenda che sembrava ormai amministrativamente risolta in un caso costituzionale di grande interesse. Per gli operatori del settore, la lezione è chiara: nel gioco pubblico, la stabilità non dipende solo dal consenso politico, ma anche dalla robustezza giuridica del percorso. E in Francia, oggi, la permanenza dei club di giochi parigini passa interamente dalla decisione del Consiglio costituzionale.

---

**Fonte:** <https://www.jamma.it/?p=346699>